


CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO



RELAZIONE AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI PRATICA

ex art. 7 D.P.R. 101/90

Dott. Maria Luisa Sola

Libretto di pratica n. 11369

*All'On.le. Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Salerno*

Io sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Sola, nata a Nocera Inferiore (SA) il 10.10.1985, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da codesto Ordine a partire dal 03.11.2009, con la seguente relazione annuale attesto l'effettivo esercizio della pratica forense presso lo studio professionale dell'avv. Raffaele Romanelli, sito in Salerno alla piazza Vittorio Veneto n° 35.

L'esperienza come praticante avvocato è senza dubbio positiva, non solo per la molteplice varietà delle cause trattate, ma anche perché sin dall'inizio sono stata liberamente posta nella condizione di poter imparare ogni quanto necessario per l'esercizio di una professione così importante ed impegnativa poiché il *dominus* mi ha coinvolto costantemente nello svolgimento dell'attività dello studio affidandomi l'esame e la redazione di atti.

Il libero accesso alle pratiche ed ai fascicoli di studio, la presenza agli incontri con i clienti, unitamente alla frequenza quotidiana delle aule di udienza, mi hanno permesso non solo di comprendere il concreto svolgimento dell'attività forense ma anche di constatare le innumerevoli sfaccettature dello *ius* e l'applicazione pratica dei suoi principi, così come di apprendere le regole deontologiche che sempre devono contrassegnare la condotta dell'avvocato sia nei rapporti con i colleghi che con la clientela.

Alla luce di quanto premesso, non posso che giudicare positivamente la prima fase del mio percorso formativo e rassegno la seguente relazione che, così come prescritto dall'art. 7 del D.P.R. 101/90, ha ad oggetto le attività indicate nel libretto e consta della descrizione dell'attività svolta in un minimo di 10 udienze, dell'approfondimento di almeno 5 questioni giuridiche e una questione di deontologia professionale nonché di 5 atti processuali.

Con Osservanza

Salerno, lì 3 novembre 2010.

dott. Maria Luisa Sola

avv. Raffaele Romanelli

Sommario

- 1- Questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito e collaborato.
- 2- Questione deontologica
- 3- Udienze relazionate
- 4- Atti processuali

QUESTIONI GIURIDICHE DI MAGGIORE INTERESE ALLA CUI TRATTAZIONE IL PRATICANTE HA ASSISTITO O COLLABORATO

1. STALKING

È sempre più frequente che l'interruzione di rapporti coniugali, o più semplicemente di legami affettivi, rappresenti – potenzialmente - l'*incipit* dell'aspetto patologico cui può essere affetto il sentimento che, in continuo crescendo, evolve in atteggiamenti che dapprima assumono il carattere della fastidiosità sino ad arrivare alla cuspide della morbosità manifestandosi in comportamenti così insistenti ed ossessivi da far temere per l'incolumità della vittima. Il desiderio, il più delle volte alimentato da un rifiuto, di possedere o avere relazioni con un'altra persona potrebbe essere causa per l'innescò, nel partner ripudiato, di un meccanismo di vera e propria ossessione che sfocia nella persecuzione.

L'analisi di tale fenomeno diviene complessa, laddove si consideri che alcuni comportamenti, che pur potrebbero rimanere al di sotto della soglia del penalmente rilevante, se reiterati, opprimono la vittima sino al punto di impedirle di condurre una vita normale.

La cronaca sempre più spesso pone alla nostra attenzione avvenimenti che, iniziati come meri atti di petulanza sono, poi, degenerati in tragedie che potevano essere previste ed evitate da idonea previsione normativa atta a colpire, sul nascere, episodi apparentemente innocui.

Catalizzata l'attenzione sulla necessità di adeguare la norma alla crescente esigenza di tutela della vittima di atti persecutori, il Legislatore - oramai conscio del non più accettabile silente contegno sul punto - è intervenuto per colmare tale evidente lacuna.

Difatti il fenomeno dello stalking – termine mutuato dall'esperienza dei Paesi di Common-law – è stato ricondotto per anni al reato contravvenzionale di molestie

ex art. 660 cod. pen. e solo recentemente recepito dal nostro ordinamento con il Decreto Legge n° 11/2009 e sanzionato con l'introduzione di una nuova figura criminosa enucleata nell'art 612 bis cod. pen. rubricata sotto il nome di "atti persecutori".

Lo stalking è individuato nel comportamento assillante ed invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, pedinamenti, appostamenti e nelle ipotesi più gravi minacce, molestie e violenza privata.

Gli atti persecutori, ripetuti nel tempo, devono essere tali da cagionare nella vittima un perdurante stato di disagio sia psichico che fisico, oltre che un fondato timore per la propria incolumità che ne alteri le abitudini di vita quotidiana.

Configurabile quale reato plurioffensivo, la fattispecie in esame mira senza dubbio a tutelare in primis la libertà morale della persona, intesa nel senso più ampio di libertà di autodeterminarsi, nonché la sua incolumità individuale, in relazione alle minacce o molestie subite, le quali qualora provocassero un "perdurante stato di ansia e di paura", lederebbero di conseguenza anche il bene costituzionalmente garantito del diritto alla salute.

Da un'attenta disamina degli elementi costitutivi del delitto *de quo* emerge, a chiare lettere, la sussistenza di condotte riconducibili ad altre autonome fattispecie delittuose già sanzionate autonomamente nel nostro ordinamento.

Ed invero, il reato di minacce di cui all'art. 612 cod. pen. risulta integralmente assorbito in quello di atti persecutori, mentre in relazione alle molestie configurabili nel reato *de quo*, preme evidenziare che le stesse costituiscono il *genus* rispetto a quelle di cui all'art. 660 cod. pen., per la realizzazione del quale sono richiesti ulteriori requisiti che ne restringono l'ambito applicativo.

Il concorso con il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. si risolve in base al criterio di specialità, atteso che l'alterazione delle abitudini di vita può considerarsi un'ipotesi peculiare di violenza privata.

Il *discrimen*, quindi, tra il reato di atti persecutori e le altre fattispecie sanzionate dal Legislatore è rappresentato dalla reiterazione della condotta idonea a produrre effetti perduranti nel tempo. Ne risulta che il singolo episodio o, comunque, più episodi che non diano luogo a conseguenze che si protraggono nel tempo, essendo privi del carattere della serialità, configureranno al più le autonome incriminazioni di minaccia, molestia e violenza privata.

Ulteriore elemento che soddisfa i requisiti dell'illecito *de quo* è rappresentato dal grave disagio psichico tale da determinare nella vittima un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o, comunque, da pregiudicarne in maniere rilevante il suo modo di vivere a causa del perpetrarsi delle condotte poc'anzi descritte.

Tuttavia, stante la genericità della locuzione "grave disagio psichico", che inevitabilmente esporrebbe la fattispecie ad un contrasto con il principio di tassatività, la dottrina ha inteso limitarne l'incertezza ritenendo che la norma si riferisca unicamente alle forme patologiche caratterizzate dallo stress, di tipo clinicamente definito, grave e perdurante.

In merito, invece, al timore per la sicurezza personale o propria, è necessaria una valutazione dello stato d'animo, in base a tutti gli elementi che caratterizzano la vicenda, effettuata ex ante tenuto conto anche della percezione di una persona media.

L'elemento soggettivo richiesto è rappresentato dal dolo generico, cioè coscienza e volontà di porre in essere le condotte persecutorie, cagionando alla vittima uno degli elementi previsti dalla norma.

Poiché l'illecito si consuma con il verificarsi degli eventi lesivi descritti, ne risulta che è incompatibile il tentativo. Il trasgressore è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni con aggravii di pena se commesso in danno di minore. Trattandosi di delitto punibile a querela della persona offesa, il legislatore ha inteso allungare il termine per la relativa proposizione portandolo a sei mesi.

La frequenza con cui si realizzano gli episodi di stalking ha indotto la Suprema Corte di Cassazione ad ammonire i Giudici di merito restii alla adozione di misure di sicurezza a tutela delle vittime del reato *de quo*.

I Giudici di legittimità hanno ritenuto che, affinché possa ritenersi configurato la fattispecie di cui all'art. 612 bis cod. pen., è sufficiente che la persecuzione si realizzi anche **con due soli episodi** sempre che questi siano idonei a generare nella vittima stati di ansia e paura tali da comprometterne il normale svolgimento della vita quotidiana. (Cass. Pen., sez. V, 5 luglio 2010 n°25527 ; Cass. Pen., sez. V, 17.02.2010 n. 6417).

Ed inoltre.

La Suprema Corte si è mostrata molto sensibile alle varie sfaccettature che poteva assumere il reato di stalking anche in relazione alle differenti modalità di comunicazione tra le persone che sempre più spesso avviene tramite social network.

Ed infatti, la sesta sezione della Suprema Corte ha confermato la custodia cautelare nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori in danno della ex fidanzata, vittima di continue molestie realizzate con invii di sms o messaggi di posta elettronica tramite Facebook, nonché telefonate insistenti anche nell'ufficio presso cui la stessa lavorava. Inoltre, lo stalker ripudiato si era spinto persino a spedire fotografie, che ritraevano lui e la sua ex durante rapporti sessuali, al compagno di quest'ultima (Cass. Pen., sez. VI, 30.08.2010 n. 32404).

Ed ancora.

Il comportamento di chi, oltre a reiterate molestie telefoniche in danno dell'ex compagno, porti avanti aggressioni verbali alla presenza di testimoni e aggressioni diffamatorie presso i datori di lavoro della vittima, onde determinarne il licenziamento, integra il reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. (Cass. Pen., sez. V., 21/09/2010 n. 34015).

Il reato in esame costituisce un esempio lampante della sensibilità dell'ordinamento giuridico alle istanze provenienti dal tessuto sociale, la cui

sopravvenuta esigenza di tutela, non solo ha messo in evidenza l'inadeguatezza della normativa previgente ma ha rappresentato l'impulso per il nuovo intervento legislativo.

2. DIRITTO DEL CONIUGE DIVORZIATO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA'

Le prestazioni pensionistiche inserendosi nel quadro generale della previdenza sociale presentano punti di contatto anche con gli istituti della separazione e del divorzio tra i coniugi.

La pensione di reversibilità, quale diritto del defunto in quanto già titolare di pensione diretta, spetta altresì al coniuge separato o divorziato purché sussistano alcune condizioni.

In primis che il coniuge divorziato sia titolare dell'assegno divorzile e che, *nelle more*, non sia passato a nuove nozze e, *in secundis*, la circostanza che il defunto abbia iniziato l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale prima della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La Legge n°74/87, in parziale riforma della legge n°898/70, prevede per il coniuge divorziato il diritto alla pensione anche nella circostanza che il defunto si sia risposato. In questo caso l'Inps non verserà automaticamente il trattamento pensionistico, dovendo invece attendere una sentenza del Tribunale che divida la pensione tra il coniuge superstite e quello divorziato tenendo conto della durata del matrimonio di ognuno.

Ed invero l'art. 9 della L.898/70 detta nei primi due commi le regole generali per la disciplina della materia, mentre nel terzo comma prevede l'ipotesi peculiare di sopravvivenza del coniuge divorziato e di quello attuale.

Sorge, quindi, in maniera automatica al verificarsi dell'evento morte, il diritto per il coniuge divorziato di divenire destinatario del trattamento pensionistico.

La ratio della norma trova il suo fondamento nell'incidenza della contribuzione di ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio familiare, apporto che non può essere vanificato dal successivo evolversi degli eventi relativi alla vita matrimoniale.

Secondo l'orientamento precedente, in caso di concorso, il coniuge divorziato era una sorta di creditore distrattario di una somma che di diritto spettava al coniuge superstite, sempre e soltanto in un'ottica assistenziale e non di natura previdenziale.

La natura del diritto alla quota di pensione in favore dell'ex coniuge ha generato numerose pronunce della stessa Suprema Corte di Cassazione spesso tra loro contrastanti. Difatti, un primo orientamento riteneva che, in base ad una pacifica lettura della normativa di riferimento, il divorziato era contitolare con il coniuge superstite del diritto alla pensione di reversibilità (Cass. Civ., sez. I, 5 luglio 1990 n°7079), l'altro - diametralmente opposto - affermava, invece, che al divorziato superstite spetterebbe non un vero e proprio diritto alla pensione, ma esclusivamente un diritto ad una quota del trattamento di reversibilità (Cass. Civ. 11 marzo 1990 n°2003; Cass. Civ., sez. I, 20 febbraio 1991 n°1813).

Dirimente, sul punto, è stata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite statuendo che per effetto della morte del divorziato il diritto alla pensione si acquisisce automaticamente, in capo a tutti i soggetti che possono vantare un rapporto di coniugio con il *de cuius* con la conseguente titolarità in capo ai suddetti di un proprio autonomo diritto (Cass., S.U. 12 gennaio 1998 n.159).

Pertanto, il diritto del coniuge divorziato al trattamento di reversibilità dell'ex coniuge deceduto non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge superstite, avente natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma costituisce un diritto autonomo, al pari di quello del coniuge superstite, con la peculiarità che il predetto diritto è quantitativamente limitato dall'analogo diritto spettante al coniuge superstite. Ne consegue che

ambidue i coniugi - divorziato e superstite – sono titolari di un diritto proprio, autonomo e concorrente, che afferisce però ad un unico trattamento pensionistico. Secondo i Giudici Costituzionali carattere essenziale della normativa in esame è quello di realizzare una garanzia di continuità del sostentamento del superstite (Corte Cost. n°286/87). Entrambi sono titolari di una posizione che diverge solo sotto il profilo quantitativo.

Difatti la normativa di riferimento, pur prevedendo l'assegno divorziale come *condicio sine qua non* per il diritto alla pensione, non subordina il trattamento allo stato di bisogno del coniuge divorziato.

Ed ancora.

In merito alla determinazione della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato e quello superstite sono emersi nel corso degli anni diversi orientamenti. Il più vetusto, ancorato al metodo matematico, si basava sulla quantificazione della quota spettante a ciascuno in maniera proporzionale all'estensione temporale dei matrimoni del coniuge superstite e di quello divorziato (Cass., sez. I, 5 luglio 1990 n. 7079), mentre l'altro, più recente, secondo cui la durata del matrimonio, pur costituendo il parametro legale, non rappresenta un elemento esaustivo ed automatico di quantificazione, dovendosi prendere in considerazione anche i presupposti necessari alla liquidazione dell'assegno divorziale, quali le condizioni economiche delle parti (Cass., sez. I, 20 febbraio 1991 n. 1813; Cass., sez. I, 22 aprile 1992 n. 4897; Cass., sez. I, 27 maggio 1995 n. 5910; Cass., sez. I, 27 giugno 1995 n. 7243; Cass., sez. I, 13 maggio 1996 n. 7980 ;Cass., sez. I, 22 aprile n. 3484).

I vari contrasti giurisprudenziali sono stati elisi grazie alla decisa della Cassazione a Sezioni Unite, n. 159 del 12 gennaio 1998, che ha statuito che l'unico criterio utilizzabile per la determinazione della quota di pensione di reversibilità sia quello della durata del rapporto.

Tuttavia, con successiva sentenza interpretativa di rigetto (n. 419/1999), il Giudice delle leggi ha ripudiato la tesi delle Sezioni unite, ritenendo che la ripartizione

debba avvenire in base al criterio prevalente della durata del rapporto, opportunamente corretto e mitigato attraverso la considerazione di criteri perequativi, come l'ammontare dell'assegno divorzile e le condizioni economiche delle parti.

La pronuncia della Corte Costituzionale si traduce in un maggiore potere discrezionale affidato al Giudice che deve adattare elasticamente il criterio temporale-matematico alla casistica che di volta in volta si presenterà.

Tali conclusioni interpretative sono state recepite da numerose pronunce di legittimità (cfr. Cass., sez. I, 14 giugno 2000 n. 8113; Cass., sez. I, 9 marzo 2006 n. 5060; Cass., sez. I, 31 gennaio 2007 n. 2092; Cass., sez. Lavoro, 10 maggio 2007 n. 10669), nelle quali viene ribadito il principio illustrato, così che l'applicazione del rigoroso criterio matematico legato al computo della durata del rapporto è stata temperato con il riferimento alle condizioni economiche delle parti, all'ammontare dell'assegno nonché a qualunque elemento della fattispecie concreta che meriti di essere valorizzato per realizzare il fine solidaristico proprio dell'istituto.

L'erogazione dell'assegno non può essere effettuato direttamente dall'INPS, occorrendo sempre un provvedimento giudiziale. La decorrenza del trattamento di reversibilità nasce per ambedue i coniugi - superstite e divorziato - nei confronti dell'ente erogatore, con il conseguente onere in capo allo stesso di corresponsione degli arretrati in favore del coniuge divorziato anche quando, nelle more, il coniuge superstite avesse percepito per intero, e non pro quota, il trattamento (Cass., sez. I, 14 dicembre 2001 n. 15837).

In merito al profilo processuale, la competenza a ricevere la domanda spetta allo stesso Tribunale che ha in precedenza pronunciato la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La domanda va proposta con ricorso e decisa con sentenza all'esito di un procedimento camerale, in cui il Giudice stabilirà le modalità ed individuerà gli obbligati alla corresponsione dell'assegno.

Nell'ipotesi di rifiuto ad adempiere a quanto stabilito dal Tribunale civile da parte dell'amministrazione tenuta alla corresponsione della pensione, il coniuge divorziato può proporre davanti il Giudice Amministrativo il ricorso per ottenere l'ottemperanza dell'amministrazione medesima al giudicato del Giudice Ordinario.

3. AZIONE DI RIDUZIONE

La successione dei legittimari è quella in favore di alcune categorie di successibili ai quali la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio del *de cuius* indipendentemente dalle disposizioni del testatore.

Sono legittimari il coniuge superstite, i figli legittimi ed i loro discendenti, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

La presenza di legittimari comporta la distinzione del patrimonio ereditario in due quote una delle quali è soggetta alla libera disponibilità del testatore mentre l'altra, quota di legittima o di riserva, spettante ai legittimari. Difatti, si ha lesione di legittima quando la quota ad essa relativa resta intaccata per effetto di atti di disposizione *inter vivos* o *mortis causa* posti in essere dal titolare del patrimonio.

A tutela della quota di legittima interviene lo stesso legislatore disciplinando agli artt. 553-564 cod. civ. l'azione di riduzione intesa come rimedio esperibile, nel termine prescrizione di dieci anni dall'apertura della successione, dai legittimari pretermessi ovvero lesi nella quota di riserva onde ottenere la reintegra della quota ai medesimi spettante.

Il meccanismo più frequente di lesione della quota di legittima ad opera del *de cuius* avviene attraverso donazioni che simulano una vendita, la dimostrazione della relativa simulazione è la problematica maggiore cui va incontro il legittimario che agisce in giudizio onde ottenere la reintegra della quota *ex lege* prevista.

Ed invero una prima rilevante questione si pone in ragione del doppio regime probatorio in materia di simulazione, che si dipana tra parti e terzi, sottoponendo

le prime ai limiti probatori di cui agli artt. 2722, 2724 e 2729 cod. civ., ed al contrario lasciando ai secondi l'utilizzo di qualsivoglia mezzo di prova, ovvero anche quella per testimoni e per presunzioni.

Se ne desume che il regime probatorio in esame è fortemente condizionato dalla qualità di parte o di terzo che assume l'erede nei casi concreti, poiché solo assumendo il ruolo di terzo, rispetto agli atti impugnati, potrebbe giovare della prova testimoniale e per presunzioni per dimostrare l'inefficacia del negozio simulato posto in essere dal *de cuius*.

Ed infatti, la Suprema Corte intervenendo sul punto, ha statuito che qualora l'erede legittimario agisca in giudizio come successore a titolo universale *mortis causa* subentrando automaticamente nella posizione giuridica del *de cuius*, verserebbe nelle sue stesse condizioni e soggiacerebbe alle limitazioni probatorie di cui all'art. 1417 cod. civ. (Cass. Civ., Sez. III, 24 marzo 2006 n.6632).

Tuttavia non mancano ipotesi in cui l'impugnazione dell'atto sia sorretto dalla duplice finalità di ottenere la riacquisizione del bene, oggetto del negozio simulato, al patrimonio ereditario oltre alla determinazione della quota di riserva con la inevitabile conseguenza dell'assunzione in capo all'attore della qualità di successore a titolo universale e di legittimario. Nel caso di specie, non potendosi applicare rispetto al medesimo atto impugnato due regimi probatori differenti, ne consegue che il legittimario sarà esonerato dalle limitazioni previste in tema di simulazione (Cass, sez. II, 6 ottobre 2005 n. 19468).

Onde assumere quindi la qualità di terzo, l'erede che agisce in giudizio per la nullità del contratto di compravendita, dissimulante una donazione, stipulato dal *de cuius* – al fine di ricostruire il patrimonio ereditario – deve far valere, al contempo, anche la lesione del suo diritto di legittimario poiché solo in tal modo si sottrarrà alle strettoie probatorie previste dall'art. 1417 cod. civ.. Ed inoltre, ulteriore importanza riveste il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'azione di simulazione è ammissibile solo se lo stesso erede faccia valere, rispetto all'atto impugnato, la lesione del suo diritto di legittimario, proponendo

espressamente una domanda di riduzione, la cui *causa petendi* è rappresentata dalla deduzione della qualità di legittimario (Cass. Civ, sez. II 30 ottobre 2008 n. 26262; Cass. Civ., Sez. II 7 settembre 2009 n. 19284).

Ulteriore aspetto che merita cenno è il termine prescizionale cui è soggetta l'azione di simulazione. Essendo *ex lege* previsto che l'azione di simulazione è imprescizibile, il suo connubio in sede processuale con l'esperita azione di riduzione comporterebbe una modifica dei termini prescizionali.

Ed invero, la giurisprudenza ha più volte statuito che l'esercizio dell'azione di simulazione, ad opera del legittimario, in relazione di strumentalità con quella di reintegrazione della quota di riserva è soggetta allo stesso termine di prescrizione decennale.

La Suprema Corte ha statuito che *"quando l'azione di simulazione relativa è diretta a far emergere l'effettivo reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell'ordinario termine decennale; quando invece essa è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza o, come nel caso di specie, di forma), rilevando l'inesistenza di qualsiasi effetto tra le parti, tale azione non è soggetta a prescrizione"*. Ne consegue che *"nel caso del legittimario — che è terzo rispetto al negozio di cessione dei beni ereditari compiuto dal «de cuius» (e rispetto all'accordo simulatorio) — il termine di prescrizione dell'azione di simulazione del contratto, esercitata in funzione dell'azione di riduzione, decorre dall'apertura della successione dell'alienante, in quanto è solo da tale momento che, da un lato, il legittimario può proporre la domanda di simulazione esercitando un'azione personale per la tutela di un diritto proprio, e, dall'altro, l'atto compiuto dal «de cuius» assume l'idoneità a ledere i diritti del legittimario e ne rende concreto ed attuale l'interesse ad agire in giudizio per la ricostruzione dell'asse ereditario al fine della determinazione per lui più favorevole dei diritti riservati"* (Cass., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14562).

Ai fini della verifica della lesione della legittima occorrerà procedere alla stima dell'attivo ereditario, detraendo dalla massa attiva – calcolata in base al valore che la medesima aveva al momento dell'apertura della successione – i debiti ereditari, il cui risultato finale sarà oggetto di calcolo per le quote di legittima.

Ed ancora.

La condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dall'art 564, comma 1, cod. civ. per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede - per disposizione testamentaria o "*ab intestato*" - e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore. Difatti, il legittimario pretermesso (Cass., sez. II, 11 gennaio 2010 n. 240) che impugna per simulazione un atto compiuto dal *de cuius* a tutela del proprio diritto alla reintegra della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede, condizione che acquista eventualmente solo all'esito del giudizio suddetto per la cui azionabilità non è necessaria la preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

4. DISDETTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD USO ABITATIVO

I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998 n°431, sono soggetti alle norme dalla medesima stabilite.

In base alla normativa suddetta, le parti possono stipulare un contratto di locazione, la cui durata non sia inferiore ad anni quattro, decorsi i quali, il contratto si intende rinnovato, automaticamente, per altri quattro anni.

Tuttavia, alla scadenza dei primi quattro anni, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con

preavviso di almeno sei mesi, per i motivi tassativamente indicati dall'art 3 della normativa in oggetto. Il Legislatore stabilisce che il mancato rinnovo del contratto di locazione è giustificabile solo nell'ipotesi in cui il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, ovvero quando, in qualità di persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, assistenziali, culturali intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile di cui il suddetto ne abbia la disponibilità.

Ed ancora.

Ogniqualevolta l'immobile oggetto del contratto di locazione sia compreso in uno stabile gravemente danneggiato per cui ne è prevista la ricostruzione o ristrutturazione, ovvero la demolizione per la realizzazione di nuove costruzioni, il locatore può avvalersi della facoltà di cui all'art 3 della normativa in oggetto.

Analoga facoltà è riconosciuta al locatore nelle ipotesi sia in cui il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo, sia nel caso in cui il proprietario intenda vendere l'immobile a terzi con diritto, *ex lege* previsto, di prelazione in capo al conduttore.

Un primo problema interpretativo si pone in relazione all'ambito applicativo dell'eccezione di cui al comma primo dell'art. 3 qualora il locatore non sia una persona fisica ma una persona giuridica.

La Cassazione ha ritenuto, in ossequio ad una interpretazione restrittiva della norma, chiaramente orientata alla tutela del conduttore, che l'applicabilità dell'art. 3 sia esclusivamente riservata al locatore persona fisica e non persona giuridica, atteso che la *ratio* della norma è la protezione del conduttore, le cui esigenze abitative possono soccombere solo a fronte di una prevalente necessità del locatore persona fisica o, nel caso di locatore persona giuridica, solo per finalità di pubblico interesse (Cass. Civ., Sez. III, 19 febbraio 2009, n.4050).

Ed invero, fermo restando che ancora non si è giunti a prospettare una possibile relazione di parentela tra persone giuridiche, ciò che preme evidenziare è l'iniquità che assume l'eccezione *de qua* in relazione alla medesima esigenza- ad esempio la necessità di ingrandire il proprio ufficio – in capo ad una società o ad un libero professionista.

Inoltre.

Qualora il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà, *ex lege* previste, lo stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

Difatti, il locatore che agisce per far valere la facoltà di diniego di rinnovo del contratto ha l'onere di provare la serietà della dedotta intenzione di disporre dell'immobile per uno degli usi previsti dalla norma citata e, pertanto, deve provare la realizzabilità tecnica e giuridica di tale intento senza, tuttavia, doverne dimostrare anche la concreta ed effettiva realizzazione (Cass. Civ., Sez. III, 21 gennaio 2010, n. 977).

Presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie risarcitoria di cui all'art. 3, commi 3 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è che il locatore concretamente destini l'immobile ad uso diverso da quello indicato nella disdetta. Spetterà, poi, al Giudice del merito valutare in concreto se l'uso personale cui si fonda la motivazione della disdetta di un immobile ad uso abitativo, sia stato specificamente realizzato, non potendosi intendere anche con la sola espressione uso personale legittima la destinazione dell'immobile ad esigenze altrui (Cass. Civ., sez. III, 9 giugno 2010 n 13835).

In relazione al profilo processuale, l'azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti dal conduttore si propone con ricorso – e non con citazione -dinnanzi al Tribunale del luogo in cui è sito l'immobile, atteso che la domanda, traendo origine dal rapporto locatizio, soggiace alle disposizioni di cui all'art. 447 bis cod. proc. civ..

5. IL REATO DI ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE - PROFILI

Rapporto con il reato di maltrattamenti in famiglia

Considerato dalla dottrina come un reliquato storico, il delitto di abuso dei mezzi di correzione altro non era che la consacrazione legislativa di una sopravvivenza medievale che riconosceva ai genitori, maestri e precettori il diritto all'utilizzo della violenza allo scopo di educare i soggetti sottoposti.

Seppur collocato nel codice, tra i delitti contro l'assistenza familiare, è evidente che la descrizione del fatto-reato non ruota esclusivamente attorno ai rapporti familiari, ricomprendendovi anche rapporti di tipo disciplinare che svolgono una specifica funzione nel processo di formazione della personalità.

L'art. 571 cod. pen. reprime la condotta di coloro i quali, in forza della loro autorità, abusano dei mezzi di correzione e di disciplina nei confronti della persona loro sottoposta o loro affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte, se dal fatto ne derivi un pericolo per il corpo o per la mente.

Analizzando la radice etimologica del termine abuso esso letteralmente significa un cattivo uso di un potere disciplinare - lo *ius corrigendi* - utilizzato con i mezzi consentiti. Quella che può sembrare una precisazione superflua è necessaria ai fini della integrazione del reato *de quo*, atteso che l'utilizzo di mezzi illeciti configurerebbe le fattispecie generali poste a tutela dell'integrità fisica.

Il reato in esame va, comunque, interpretato alla luce delle normative internazionali e nazionali, ed in particolare in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino del 1989 che espressamente riconosce al fanciullo "il diritto al pieno ed armonico sviluppo della personalità, ad essere allevato, istruito e curato nello spirito di pace, dignità e tolleranza". L'adeguamento esegetico dell'art. 571 c.p. alla realtà storico sociale trova la sua legittimazione nella stessa formulazione della norma che consta di un enunciato elastico ed indeterminato, il quale ha condotto la giurisprudenza a fissare due punti essenziali: con riguardo ai bambini il termine correzione va assunto come sinonimo di

educazione ed, inoltre, non può in nessun caso ritenersi lecito l'uso della violenza finalizzata a scopi educativi. Se la predetta interpretazione appare oggi alquanto scontata - anche in considerazione della tutela costituzionale di cui gode il fanciullo - preme ribadire l'orientamento precedente che da sempre ha autorizzato l'utilizzo della *vis modica*, che a volte si tramutava anche nelle cosiddette maniere forti, per lo scopo educativo. L'intento educativo da cui era mosso l'agente fungeva da esimente del delitto *de quo* con la ineluttabile conseguenza di legittimazione di metodi oggi giudicati eccessivi.

Fermo restando, poi, che la nozione stessa di abuso implica logicamente che il mezzo utilizzato sia lecito, ciò che appare arduo è l'individuazione dello stesso. E difatti, la Suprema Corte ha precisato che per mezzi di correzione debbano intendersi quelli destinati, per loro natura, al solo scopo educativo, atteso che l'utilizzo di metodiche "forti" esulano dal reato in esame per integrare invece la fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen..

Attualmente si ritiene ammessa tra i mezzi di correzione la sola *vis modicissima* che si manifesta in atti di minima violenza fisica o morale idonea a rafforzare la proibizione di comportamenti oggettivamente pericolosi. Se ne deduce, quindi, che il venir meno del presupposto del mezzo lecito integra al più il reato di cui all'art. 572.

Pronuncia chiarificatoria circa gli elementi costitutivi del delitto in esame è rappresentata dalla sentenza n°16491 del 3 maggio 2005, con cui i Giudici di Legittimità hanno configurato il reato di cui all'art. 572 cod. pen. nei confronti di un genitore che aveva ripetutamente umiliato e mortificato il figlioletto di due anni, legandolo sulla sedia per farlo mangiare o bendandolo durante la proiezione dei cartoni animati.

Tuttavia la linea di demarcazione tra gli artt. 571 e 572 cod. pen. non è così nitida, atteso che se la abitualità della condotta rappresenterebbe il *discrimen* tra le due fattispecie, è pur vero che la Cassazione ha ritenuto che il comportamento di un

maestro che abitualmente percuoteva i propri alunni con schiaffi, calci e pugni integrasse il reato di abuso di mezzi di correzione.

La Corte, quindi, intervenendo sul punto ha poi chiarito che l'abitudine non deve essere necessariamente l'unico criterio di distinzione tra i due reati, ritenendosi pur sempre necessaria una valutazione dei comportamenti considerati leciti dalla pubblica coscienza oltre che dalla moderna psicologia dello sviluppo.

Se per il passato ciò che distingueva le due figure era il solo scopo correttivo, ovvero *lo ius corrigendi*, attualmente la differenza è individuata nel diverso esplicarsi della condotta la cui valutazione prescinde dalla finalità sottesa alla sua attuazione.

L'uso di mezzi leciti trasmoda in abuso ogniqualvolta il loro utilizzo è effettuato al di fuori dei casi consentiti, oppure con modalità non ammesse.

Ulteriore *condicio sine qua non* idonea al soddisfo dei requisiti di cui alla fattispecie in esame è la circostanza che dall'abuso ne possa derivare il pericolo, anche meramente probabile, di una malattia nel corpo e nella mente, intesa come processo patologico che determini un apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo.

La Corte di Cassazione, inoltre, sottolinea la maggiore pericolosità e incidenza sugli aspetti strutturali della psiche infantile della violenza psicologica, anche rispetto a quella fisica atteso che i traumi psicologici, ossia gli scatenamenti di emozioni violente prodotte da cause esterne, sono responsabili di una serie di disturbi variegati e complessi che si manifestano attraverso lo stato d'ansia, l'insonnia, la depressione fino a veri e propri disturbi caratteriali e comportamentali nell'età adulta. (Cass, Sez. VI Pen., 3 maggio 2005 n. 16491).

Sulla scia del nuovo orientamento, la Corte ha affermato che risponde del reato di abuso di mezzi di correzione la maestra che assumendo un atteggiamento iroso ed aggressivo nei confronti dei bambini, giunge ad insultarli ed ad infliggere umiliazioni prive di giustificazione (Cass., Sez. VI pen., 14 ottobre 2008, n. 38778).

Da quanto esposto emerge a chiare lettere la dinamicità intrinseca del diritto, il cui costante adeguamento alla mutata coscienza sociale, ha evitato che il delitto *de quo* si ponesse in anacronismo rispetto alla moderna concezione dello *ius corrigendi*.

QUESTIONE DI DEONTOLOGIA FORENSE

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, avulse da ogni esigenza difensiva, usi espressioni sconvenienti ed offensive in atti di causa. Difatti l'art. 20 del Codice Deontologico Forense statuisce che: "indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi".

Ratio della norma è la tutela dell'onore, del decoro e del prestigio della classe forense nei confronti dei magistrati, dei terzi e delle controparti, nonché il sereno e pacifico svolgimento del processo. L'articolo in esame può essere considerato come un'ulteriore specificazione in relazione ad un divieto già appositamente disciplinato dal Legislatore. Ed infatti l'art. 89 cod. proc. civ. dispone che le parti e i difensori, negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati innanzi al Giudice, non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Ne consegue che, la violazione del suddetto obbligo, comporterà non solo la cancellazione delle frasi offensive su ordine del Giudice ma anche l'assegnazione di una somma a titolo di risarcimento del danno.

A prescindere dalla cancellazione delle frasi offensive contenute negli atti difensivi, l'obbligo del risarcimento del danno sorge non solo nell'ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa, ma anche qualora esse si presentino come eccedenti le esigenze difensive. Spetterà,

poi, al Giudice di merito la valutazione circa l'avvenuto superamento dei limiti di correttezza e civile convivenza entro cui va contenuta l'applicazione della difesa (Cass. Civ., sez. I, sentenza 22 febbraio 1992, n. 2188).

Conditio sine qua non ai fini del risarcimento del danno è la assoluta mancanza di relazione tra le espressioni offensive ed il diritto alla difesa, atteso che, al contrario, nell'ipotesi in cui le susposte espressioni, pur non trovandosi in un rapporto di necessità con le esigenze della difesa, presentino, tuttavia, una qualche attinenza con l'oggetto della controversia e, costituiscano, quindi, un mezzo al fine di indirizzare la decisione del giudice e vincere la lite, faranno venire meno la pretesa risarcitoria.

Ulteriore importanza riveste l'esimente di cui al secondo comma dell'art. 598 del codice penale che statuisce a riguardo: "non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo". Ai fini dell'applicabilità della suddetta esimente è necessario che le offese, seppur dirette a persone estranee alla causa, siano concernenti la materia del contendere.

UDIENZE RELAZIONATE

1. Udienza del 14 gennaio 2010 – Giudice di Pace di Salerno, dott. Vingiani, Proc. n° 806/2009 R.G.

La Sig.ra Tizia, con atto di citazione del 14/11/2008, conveniva in giudizio la società Alfa affinché fosse pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita - interscambio tra le parti - di un televisore di cui l'attrice lamentava il malfunzionamento, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione in suo favore del prezzo versato.

Si costituiva in giudizio la società Alfa, venditrice dell'elettrodomestico de quo, preliminarmente impugnando l'atto introduttivo e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della società costruttrice dell'apparecchio televisivo, al fine di essere manlevata in caso di sua soccombenza.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio, con la chiamata in causa del terzo, le parti all'udienza del 14/01/2010, riportandosi a quanto affermato nei propri scritti difensivi, chiedevano rinviarsi la causa ai sensi dell'art. 320 cod. proc. civ. al fine di articolare propria attività istruttoria.

Il G.I., preso atto di tale richiesta, rinviava la causa all'udienza del 29/05/2010.

2. Udienza del 25 gennaio 2010 – Tribunale di Salerno, dott. Villani, Proc. n° 8212/2005 R.G.

La società Alfa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con atto di citazione del 5 maggio 2005 conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Salerno la società Beta, erogatrice dell'energia elettrica, affinché fosse condannata al risarcimento dei danni arrecati agli elettrodomestici - oggetto di vendita all'ingrosso da parte della società attrice - cagionati da un improvvisa sovratensione di corrente elettrica.

L'intervenuta interruzione di energia elettrica unitamente all'inutilizzabilità delle attrezzature indispensabili per la gestione aziendale determinava la completa paralisi dell'attività lavorativa causandone gravi perdite economiche. L'istante fondava la sua domanda sulla responsabilità che grava in capo all'ente erogatore ex art. 2043 e 2051 c.c. per non aver adempiuto al dovere di prevenire il pericolo e i danni che possono derivare a causa del cattivo funzionamento degli impianti oltre che all'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi.

Si costituiva in giudizio la società erogatrice dell'energia elettrica contestando ogni eventuale sua responsabilità circa i danni ipotizzati, e ritenuti non provati validamente, da controparte. La convenuta evidenziava che la variazione di tensione di energia elettrica non poteva comportare alcun tipo di danno da imputarsi, invece, alla non conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti. Concludeva per il rigetto della domanda.

All'udienza del 25 gennaio 2010, dinnanzi il Tribunale di Salerno, G.O.T. dott. Villani, le parti congiuntamente chiedevano procedersi all'escussione del teste ritualmente intimato, giusta ordinanza di ammissione. Tuttavia, attesa l'assenza del teste in udienza, il Giudice rinviava la causa al 25/01/2011 per prosieguo prova onerando parte attrice di intimare nuovamente la comparizione dello stesso.

3. Udienza del 24 marzo 2010 – Tribunale di Salerno, dott. Cubicciotti, Proc. n° 12709/2009 R.G.

La Sig.ra Caia con atto di citazione conveniva innanzi il Tribunale di Salerno i germani Sempronio, Tizio e Medio affinché fosse dichiarata la simulazione relativa dell'atto di vendita di un immobile stipulato dalla di lei madre e dal germano Sempronio, perché dissimulante una donazione, con conseguente reintegra per la sua quota di spettanza dell'eredità materna per intervenuta lesione di legittima.

Ed infatti, parte attrice affermava che successivamente la stipula del contratto (simulato) di compravendita tra la *de cuius* ed il germano, quest'ultimo non aveva

provveduto né a versare il prezzo pattuito né a contrarre il mutuo per il relativo importo.

La istante, inoltre, asseriva che gli altri due germani, pur a conoscenza della vendita che dissimulava una donazione, erano stati tacitati con la promessa che il germano Sempronio avrebbe loro versato una quota di spettanza successivamente alla vendita dell'immobile suddetto.

Si costituivano in giudizio solo i germani Sempronio e Tizio – rimanendo Mevio contumace - i quali, rimarcando l'imparzialità cui era stato permeato il comportamento della *de cuius* in vita, affermavano che l'immobile oggetto di causa, lungi dal dissimulare una donazione altro non era che un trasferimento a titolo oneroso, per il versamento del cui prezzo il fratello Sempronio era stato costretto a contrarre mutuo ipotecario con atto del Notar B.F. del 11/02/2002. Concludevano, pertanto, per il rigetto della domanda attorea.

All'udienza del 24 febbraio 2010 di prima comparizione delle parti dinnanzi il Tribunale di Salerno, le stesse congiuntamente, nel riportarsi ognuno al proprio atto, chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183, VI co., cod. proc. civ.. Il Giudice, accogliendo la richiesta, rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori.

4. Udienda del 20 maggio 2010 – Tribunale di Salerno, dott. De Marco, Proc. n° 2654/2007 R.G.

Con atto di citazione la società Alfa conveniva in giudizio la società Beta per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a causa di un allagamento dei propri locali commerciali per la rottura dell'impianto idrico. Difatti, la società Alfa, quale conduttore di un locale sito in Salerno alla via P.V., adibito alla vendita al dettaglio di elettrodomestici, subiva l'allagamento del detto immobile per effetto della caduta di acqua dal solaio che si propagava sulle pareti sino a depositarsi sul pavimento con conseguente corto circuito dell'impianto elettrico e danneggiamento della merce in vendita. A seguito di accertamento in loco operato

dai Vigili del Fuoco, gli stessi constatavano che la copiosa perdita d'acqua, proveniente dal locale sito al piano superiore condotto in locazione dalla società Beta, era stata causata da una imperfetta tenuta della rete idrica interna.

Si costituiva in giudizio la società Beta la quale, eccependo l'onere in capo al proprietario dell'immobile, dalla medesima condotto in locazione, circa la manutenzione dell'impianto idrico, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del locatore, Sig. Caia.

Si costituiva in giudizio la Sig.ra Caia la quale adduceva la circostanza che l'installazione del tubo da cui provenivano le perdite era stata effettuata, senza il suo consenso, dal conduttore per l'esercizio della propria attività.

All'udienza del 20 maggio 2010 l'avv. A.A., procuratore della società istante, previo deposito di rituale atto intimazione di testimoni, chiedeva procedersi all'escussione del teste presente. Veniva introdotto il teste, previamente riconosciuto a mezzo carta d'identità e fatto impegnare con la lettura della formula di rito, il quale rispondeva alle domande formulategli dal Giudice in base alle circostanze ammesse. A questo punto il procuratore della società attrice tentava istanza di nomina di C.T.U. onde procedere alla quantificazione dei danni derivanti dalle lamentate infiltrazioni. Il Giudice riservava la propria decisione in merito.

5. Udienda del 16 giugno 2010 – Tribunale di Nocera Inferiore, Dott. Crespi, Proc. n° 2938/2008 R.G.

Con atto di citazione del 14 maggio 2008 il Sig. Caio conveniva in giudizio l'ex coniuge Caia onde ottenere la divisione giudiziale dell'immobile acquistato, in costanza di matrimonio, in regime di comunione legale chiedendo che l'adito Tribunale disponesse la divisione del bene o la sua vendita all'incanto con distribuzione in parti uguali del ricavato.

Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo che l'immobile oggetto di causa, di cui l'attore ne millantava la comproprietà, era stato acquistato col denaro dei propri genitori e successivamente intestato alla medesima ed al di lei marito. La

Sig.ra Caia, nel sottolineare l'evidente circostanza della donazione indiretta, proponeva al contempo domanda riconvenzionale atteso che l'ex coniuge, senza versare alcunché per l'acquisto della casa coniugale, ne aveva goduto ed addirittura ne continuava a godere, ivi dimorando.

All'udienza del 16 giugno 2010, dinanzi il Tribunale di Nocera Inferiore, il Giudice, stante l'intervenuto espletamento dell'attività istruttoria ed il deposito di elaborato peritale a firma del CTU nominato per l'accertamento del valore del bene, accogliendo la richiesta delle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22/12/2010.

6. Udiienza del 23 settembre 2010 – Tribunale di Nocera Inferiore, G.I. Del Forno, Proc. n° 5288/2009 R.G.

Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., la Sig.ra Tizia proponeva opposizione avverso il precetto notificato ad istanza del coniuge Caio onde ottenere il pagamento della somma di €. 6.129,34, quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne - con il medesimo convivente - ma non economicamente indipendente disposto dal Tribunale di Nocera Inferiore in sede di separazione giudiziale dei coniugi. Parte attrice adduceva, a proprio discapito, il versamento, a mezzo vaglia postale, delle somme imposte dal Tribunale direttamente in favore della figlia, ritenendo, quindi, che il coniuge non potesse accampare alcun tipo di pretesa.

Si costituiva in giudizio il Sig. Caio, il quale eccepiva che il versamento dell'assegno di mantenimento direttamente alla figlia maggiorenne, ma non autosufficiente, non escludeva il diritto iure proprio dell'altro genitore di percepire l'assegno dato.

All'udienza del 23 settembre 2010 di prima comparizione delle parti dinanzi il Tribunale di Nocera Inferiore, le parti congiuntamente, nel riportarsi ognuno al proprio atto, chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183, VI co., cod. proc. civ.. Il GI., accogliendo la richiesta, rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori.

7. Udienza 28 settembre 2010 del Tribunale di Salerno Sezione Fallimentare, dott. Jachia, Proc. n° 7240/2008 R.G.

Con atto di citazione il curatore del fallimento della società Alfa in liquidazione conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Salerno la Sig.ra Tizia onde sentir dichiarare inefficace e/o inopponibile al fallimento la cessione del ramo d'azienda perfezionata tra la società dichiarata fallita e la convenuta.

Ed invero, in data 29/11/2004 il Tribunale di Salerno pronunciava sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti della società Alfa avente ad oggetto l'attività di ristorazione. Il curatore del fallimento adduceva che la cessione del ramo d'azienda commerciale costituito dall'attività di ristorante/pizzeria operata dalla predetta società in favore della Sig.ra Tizia era stato effettuato al fine di sottrarre dolosamente l'azienda ceduta alla garanzia dei creditori.

Ed infatti l'istante sottolineava che il compimento da parte del fallito, nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, dell'atto di disposizione era idoneo a recare pregiudizio alla *par condicio creditorum*, circostanza corroborata dall'esiguo ammontare del corrispettivo pattuito. Parte attrice concludeva per la declaratoria di inefficacia della cessione de qua o in subordine la condanna della convenuta al pagamento, in favore del fallimento, dell'equivalente del valore effettivo del ramo d'azienda ceduto.

Si costituiva in giudizio al Sig.ra Tizia impugnando l'atto di controparte al fine di palesarne la nullità oltre che la totale infondatezza non sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi per la proposizione dell'azione revocatoria di cui all'art. 67 L.F..

All'udienza del 28 settembre 2010 dinnanzi il Tribunale di Salerno sez. Fallimentare – dott. Jachia, il procuratore di parte convenuta, impugnava le conclusioni della C.T.U. depositata e, completata l'istruttoria anche con l'escussione di testimoni sia di parte attorea che convenuta, le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice, pertanto, rinviava la causa al 10 novembre 2010.

8. Udienza del 08/10/2010 - Tribunale di Salerno, Giudice Delegato dott. Iannicelli, Proc. n° 3755/2010 R.G.

Con ricorso del 08/03/2010 i coniugi Sigg.ri Tizio e Caia chiedevano all'Onorevole Tribunale di Salerno procedersi all'omologa della separazione consensuale di essi coniugi alle condizioni dagli stessi stabilite.

I ricorrenti premettendo di aver contratto, in Salerno, matrimonio concordatario in data 24/08/1998, dalla cui unione era nato il figlio Sempronio, evidenziavano la improseguibilità della convivenza a causa dell'assoluta incompatibilità caratterialmente creatasi tra gli stessi oltre che l'infruttuosità dei tentativi volti alla ricostruzione della comunione materiale e spirituale. I medesimi, quindi, concordavano che il figlio fosse affidato congiuntamente ad entrambi con sua sistemazione presso la madre nonché la corresponsione ad opera del Sig. Tizio di un assegno mensile pari ad €350,00 a titolo di mantenimento del figlio.

All'udienza del 08/10/2010 il Presidente facente funzioni, dott. Iannicelli, preso atto della comparizione personale delle parti ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, permanendo la volontà dei coniugi di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, tratteneva la causa in decisione.

9. Udienza del 26/10/2010 Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Mercato San Severino, G.O.T. dott. Caligiuri, Proc. n° 198/2009 R.G.

Con ricorso del 02/03/2009, la Sig.ra Tizia adiva il Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Mercato San Severino affinché - previa dichiarazione di risoluzione anticipata del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato con il Sig. Caio in data 08/10/2007 – condannasse quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi quantificati complessivamente in €. 33.732,43 non avendo, lo stesso, garantito il pacifico e pieno godimento del bene alla ricorrente conduttore. L'istante, infatti, esponeva che quale conduttore dell'immobile sito in Mercato San Severino, di proprietà del convenuto, procedeva a contattare l'ente erogatore dell'energia elettrica al fine di stipulare col medesimo un contratto di fornitura,

apprendendo che a causa della morosità del precedente inquilino, non era possibile procedere alla fornitura richiesta, tanto impedendo l'inizio dell'attività commerciale per cui era stato locato l'immobile.

Si costituiva in giudizio il Sig. Caio, il quale, impugnando in toto la domanda della ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedeva essere autorizzato alla chiamata in causa del precedente inquilino, Sig. Sempronio.

Si costituiva in giudizio Sempronio eccependo l'inesistenza di qualsivoglia sua posizione debitoria nei confronti dell'ente erogatore atteso che la comunicazione della cessazione della propria attività, esercitata nell'immobile suddetto, e la conseguente sospensione di qualsivoglia fornitura era avvenuta in data 30/06/2007 ovvero precedentemente la stipula del contratto di locazione tra la ricorrente ed il Sig. Caio.

All'udienza di discussione del 26/10/2010 dinnanzi il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino, G.O.T. dott. Caligiuri, le parti nel riportarsi ai propri scritti chiedevano ammettersi i mezzi istruttori così come negli stessi articolati. Il G.I. ammetteva i mezzi di prova così come richiesti e rinviava al 22/03/2011 per l'espletamento della prova testimoniale.

10. Udiienza del 13/10/2010 Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Montecorvino Rovella, G.I. dott. Cammarota, Proc. n° 333/2010 R.G.

Con atto di citazione del 24 aprile 2010 la società ALFA, a mezzo del suo procuratore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il G.I. del Tribunale di Salerno - Sezione distacca di Montecorvino Rovella le aveva ingiunto il pagamento della somma di €.76.923,00 oltre interessi, spese e competenze in favore della ditta Beta, quale corrispettivo per la realizzazione di opere in suo favore. La società opponente, preliminarmente eccependo la mancata sottoscrizione del resoconto finale presentato dalla ditta appaltatrice, evidenziava la manifesta non conformità a regola d'arte delle opere realizzate dalla società Beta e concludeva per la revoca del decreto opposto nonché, previo accertamento

dei vizi lamentati in via riconvenzionale per la condanna dell'appaltatore al risarcimento dei danni arrecati alla committente,

Si costituiva in giudizio la società Beta la quale eccepiva che la avvenuta sottoscrizione, ad opera della committente, del resoconto finale dei lavori integrava a pieno la fattispecie di cui all'art. 1665 cod. civ. con conseguente accettazione dell'opera senza riserve, circostanza comprovata anche dalla parziale corresponsione del prezzo pattuito. La ditta opposta concludeva per il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, e preliminarmente che venisse concessa la sua provvisoria esecuzione, sussistendone i presupposti di Legge.

All'udienza del 13/10/2010 le parti si riportavano ai propri atti e Il G.I. riservava la propria decisione in ordine alla chiesta esecuzione.

TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE DISTACCATA DI MONTECORVINO ROVELLA
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per: Il Sig. **Tizio**, titolare della omonima ditta corrente in Olevano sul Tusciano (SA) alla via del Sole, P.IVA: 00000011111, rappresentato e difeso in forza di mandato in atti, dall'avv. A.B., C.F.: AAA BBB 10°10 H701B, presso il cui studio in Salerno alla via XXX n°10 elettivamente domicilia;

Contro: la **ALFA Soc. Coop. a r.l.**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. C.D.;

Con atto di citazione notificato addì 24 aprile 2010 la società **ALFA Soc. Coop. a r.l.**, a mezzo del suo procuratore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°66/2010 - R.G. 10/2010, con il quale il G.I. del Tribunale di Salerno - Sezione distacca di Montecorvino Rovella le aveva ingiunto il pagamento della somma di €76.923,00 oltre interessi, spese e competenze in favore della ditta del sig. Tizio, quale corrispettivo per la realizzazione di opere in suo favore.

Con il presente atto si costituisce, a mezzo del sottoscritto procuratore, il Sig. Tizio, titolare della omonima ditta, preliminarmente impugnando l'atto di opposizione di parte attrice sostenendone l'infondatezza e la temerarietà.

Di seguito si esporranno i motivi, di fatto e di diritto, su cui si fonda la totale impugnazione dell'atto di controparte al fine di palesarne la inconsistenza, la pretestuosità, l'artificiosità e la contraddittorietà in uno alla carenza assoluta di qualsivoglia pregio giuridico.

Dalla mera lettura dell'atto di controparte si evince la strumentalità dell'opposizione così come proposta, non essendo sostenuta da alcuna valida argomentazione logico-giuridica, preliminarmente risultando palese la sussistenza dei presupposti *ex lege* richiesti per la valida emissione di decreto ingiuntivo, nel caso di specie resosi necessario al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo

tra le parti pattuito per la installazione di infissi effettuati dal Sig. Tizio in favore della società opponente.

Anche nel merito, alcun pregio può attribuirsi alle avverse eccezioni, attesa la pretestuosità delle stesse il cui palese fine dilatorio mira unicamente a sottrarre il debitore alle obbligazioni assunte, risultando già documentalmente provata la fondatezza della pretesa creditoria azionata con il monitorio ingiustamente opposto.

Ed invero, la non contestazione da parte dell'opponente società dell'inesistenza del rapporto sottostante la richiesta di pagamento avanzata con il monitorio impugnato, cui in parte ha dato spontanea esecuzione, esonera parte opposta – attore in senso sostanziale – dalla prova della fondatezza della propria domanda incombando su parte opponente – convenuta in senso sostanziale- l'onere di provare eventuali fatti estintivi o modificativi ovvero, nel caso di specie, l'inesatta esecuzione dei lavori.

Per mero scrupolo difensivo, al fine di sconfessare l'avverso assunto, preme evidenziare, comunque, che la sottoscrizione non disconosciuta, ad opera dell'opponente, del resoconto finale dei lavori integra a pieno la fattispecie di cui all'art.1665 civ. nel punto in cui statuisce che la consegna dell'opera accettata senza riserve dal committente, ancorché non si sia proceduto alla verifica, libera l'appaltatore dalla garanzia per le difformità ed i vizi della stessa.

Ed invero, anche la corresponsione dell'intero prezzo pattuito - ancorché con titoli successivamente protestati - ad opera del committente manifesta la inequivocabile volontà di accettazione dell'opera.

Comunque pur volendo, per assurdo, aderire all'ardito assunto di controparte, ritenendo le opere realizzate affette da imperfezioni e quindi non eseguite a regola d'arte, è necessario precisare che l'odierna opponente non ha mai, se non in questa sede, reso edotto la ditta "Peccia" di tali vizi.

Tuttavia, ciò che lascia maggiormente attoniti è il capzioso tentativo di controparte di sottrarsi agli obblighi contrattuali assunti, lamentando, solo nel corpo del

proprio atto introduttivo, datato 20/04/2010, vizi che la stessa afferma aver scoperto nel marzo dello stesso anno, ma di cui l'odierno opposto non è mai stato informato.

Inoltre, l'inesatta esecuzione delle opere realizzate non è stata mai contestata prima della notifica dell'atto di citazione in opposizione, né tale circostanza risulta corroborata da una pregressa denuncia documentale.

Difatti, fermo restando che il committente convenuto in giudizio per il pagamento può sempre far valere la garanzia, è pur vero che quest'ultima non è azionabile se non si è proceduto previamente alla denuncia dei vizi nel termine di 60 giorni dalla scoperta degli stessi, a pena di decadenza.

Tanto esposto, null'altro dovendosi aggiungere al fine di evidenziare la totale infondatezza, la pretestuosità e strumentalità cui è permeata l'opposizione *de qua* - il cui l'unico intento è quello di procrastinare nel tempo il dovuto adempimento in favore della società opponente -, si conclude affinché l'On.le Tribunale adito voglia:

A) preliminarmente, rigettare l'istanza, *ex adverso* avanzata, per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;

B) nel merito, rigettare l'opposizione *de qua*, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con conseguente condanna della società **ALFA Soc. Coop. a r.l.** in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ditta Tizio della somma di €76.923,00, oltre interessi di mora dalle singole scadenze come per legge.

Il tenore del libello di parte opponente non può esimere, inoltre, il comparente procuratore dal richiedere l'espressa condanna della stessa al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite, da liquidarsi in via equitativa, per avere agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione.

Si producono:

1) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

2) decreto ingiuntivo n°66/2010.

Salvis Juribus.

Salerno – Montecorvino Rovella, 11 ottobre 2010.

avv. A.B.

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Per: la società **Alfa S.n.c.**, con sede legale in Nocera Inferiore alla via del Sole n°5 – P. Iva:000002222222 -, rappresentata e difesa dall'avv. A.B. del Foro di Salerno, giusto mandato a margine del presente atto, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio della dott.ssa M. L. in Nocera Inferiore alla via XX n°10,

PREMESSO

- che l'istante ha fornito alla società Beta S.r.l., con sede in Nocera Inferiore al viale Riccio n°1158, gli elettrodomestici necessari alla campagna promozionale dalla stessa attivata presso i suoi clienti, per un ammontare complessivo di €142.991,40, onorato parzialmente con effetti cambiari e assegni di conto corrente per €109.771,10 (**all.ti da 1 a 3**);

- che in ragione di tali forniture, la società istante vanta nei confronti della predetta società un residuo credito di **€33.220,30** sulle fatture n°237 del 30/07/2007, n°260 del 31/08/2007, n°297 del 29/09/2007, n°382 del 23/11/2007 e n°45 del 31/01/2008, come evidenziato dal prospetto che si allega (**all.ti da 4 a 9**);

- che vano si è rivelato il tentativo di riscuotere il legittimo credito vantato dall'odierna ricorrente, non avendo la società debitrice dato alcun seguito ai numerosi inviti rivolti dalla creditrice e da ultimo dallo scrivente avvocato con raccomandata a.r. n° 13592534401-3 del 10/12/2009 (**all. 10**);

- che per i fatti sopraesposti, attesa la natura del credito e l'elevato importo dovuto dalla società debitrice che comprova il grave pericolo nel ritardo, si rende indispensabile ottenere la concessione della provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 642 I e II comma c.p.c., al fine di tutelare il diritto di credito vantato dalla esponente. Tanto premesso, sussistendo i requisiti di legge per la concessione dell'ingiunzione di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 e seguenti c.p.c. nonché per il riconoscimento della esecuzione provvisoria del titolo, ai sensi dell'art. 642 comma I e II c.p.c., trattandosi di credito certo fondato su titoli di credito e sussistendo grave pericolo di pregiudizio nel ritardo, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale di ingiungere **con decreto provvisoriamente esecutivo** alla società **Beta S.r.l.**, in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, con sede in Nocera Inferiore al viale Europa n°1158, P.I.: 0003333333, di pagare in favore dell'istante e per le causali di cui in premessa la somma di **€. 33.220,30** per i titoli anzidetti, oltre interessi di mora come per legge nonché le spese, competenze ed onorari della presente procedura come da separata nota.

Le comunicazioni e/o avvisi di Cancelleria potranno essere inviati mediante fax al n° 080 0000011, abilitato alla ricezione presso lo studio del sottoscritto avvocato o mediante posta elettronica all'indirizzo ab@tiscali.it

In applicazione della L.23/12/1999 n°488 e succ. mod. si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad €. 33.220,30.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) estratti conto corrente della società Alfa S.n.c.;
- 2) copia assegno bancario del 30/03/2009 di €14.100,00 tratto a favore della soc. Alfa S.n.c.;

- 3) copia n°14 effetti cambiari in favore della soc. Alfa S.n.c.;
- 4) fattura n°237 del 30/07/2007;
- 5) fattura n°260 del 31/08/2007;
- 6) fattura n°297 del 29/09/2007;
- 7) fattura n°382 del 23/11/2007;
- 8) fattura n°45 del 31/01/2008;
- 9) prospetto posizione del debitore;
- 10) raccomandata a.r. del 10/12/2009.

Salerno – Nocera Inferiore, 11 maggio 2010

avv. A.B.

Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Giugliano in Campania

Sezione distaccata di Marano

RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO

PER: la società **Alfa S.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. **Tizio**, con sede in Salerno alla via del Sole n° 36, P.IVA 007777777, rappresentata e difesa dall'avv. A.B., C.F.: AAA BBB 10D10 H701B, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. C S. con studio in Napoli alla via Calenda n° 2, giusto mandato a margine del presente atto

ESPONE

La società Alfa S.r.l. ha effettuato nei confronti della Beta Servizi Turistici, Piccola Società Cooperativa, con sede in Giugliano in Campania (Na) alla via Zambrano n°43, C.F.: 000088888888, la vendita di due autobus: 1) Mercedes- Benz tg AAAAA di €.14.000,00, giusta fattura n° 13/09 del 06/11/09; 2) Mercedes-Benz tg BBBBB di €.23.000,00 giusta fattura n° 16/09 del 29/12/09 **(all.ti 1-2)**.

Perfezionatasi la vendita, le parti convenivano che i certificati di proprietà di ambedue gli autobus, annotati in favore del nuovo acquirente, sarebbero stati consegnati a quest'ultimo – che ne avrebbe curato anche la registrazione al P.R.A. ai fini dell'opponibilità ai terzi - ad intervenuto pagamento dell'intero prezzo **(all.ti 3-4)**.

Nonostante, però, la consegna dei beni *de quibus* in favore della società acquirente, quest'ultima, anche compulsata con raccomandata a.r. n° 13756565210-6 a firma del sottoscritto procuratore, non ha comunque provveduto al saldo del prezzo pattuito, risultando impagati e protestati i titoli rilasciati, tanto da costringere il venditore-creditore ad intimarne il pagamento con atto di precetto del 09/07/2010, rimasto anch'esso senza esito alcuno **(all.ti 5-6)**.

Ad oggi la società acquirente, quindi, non solo non ha regolato la propria esposizione debitoria, ma verosimilmente continua - seppur priva del certificato di proprietà - a far circolare e a noleggiare gli autobus acquistati - e mai pagati - il cui intestatario, per i terzi, risulta essere ancora la società Alfa S.r.l. **(all.ti 7-8)**.

È di solare evidenza l'interesse della società ricorrente di impedire i possibili danni cagionati dalla circolazione dei predetti mezzi, che potrebbero riversarsi, in via esponenziale, sul proprio patrimonio.

Inoltre, allarmata dalla condotta della società resistente, la creditrice ha effettuato una serie di ricerche dalle quali è emerso che la società Beta, quale titolare della licenza per l'esercizio di noleggio di autobus con conducente, prima del detto acquisto aveva ceduto il relativo ramo d'azienda ad altra società - Gamma S.r.l. - per il periodo decorrente dal 14/05/2008 al 30/04/2011 **(all. 9)**.

Non può sfuggire, quindi, il capzioso tentativo di controparte, la quale artatamente ha provveduto ad acquistare beni per l'esercizio di una attività oramai inesistente, premurandosi però di non partecipare al venditore tale trasferimento, ed al contempo ha usufruito, come probabilmente accade tuttora, di mezzi dei quali non risulta essere proprietaria, non pagandone il relativo prezzo e sfuggendo da qualsivoglia tipo di responsabilità civile verso terzi derivanti dalla loro circolazione.

Da tutto quanto sopra esposto emerge a chiare lettere la sussistenza, nella fattispecie *de qua*, di ambedue i requisiti richiesti dal legislatore ex art.671 c.p.c. per la concessione della cautela invocata. Ed infatti, indubitabile, è la verosimiglianza della fondatezza del diritto di credito vantato, come suffragata dalla documentazione versata in atti, che soddisfa a pieno il requisito del *fumus boni iuris*.

Ed inoltre, anche il *periculum in mora*, quale fondato timore del creditore di perdere le garanzie del proprio credito, è ampiamente desumibile dal comportamento extraprocessuale assunto da controparte che, seppur più volte compulsata, anche a mezzo atto di precetto, non ha adempiuto alla propria obbligazione.

Difatti, non può sfuggire la circostanza oggettiva della scarsa consistenza quantitativa del patrimonio sia della piccola società cooperativa Beta - i cui unici beni da aggredire sono rappresentati dai mezzi acquistati dalla ricorrente, atteso che l'autobus di cui era proprietaria è stato ceduto unitamente al ramo d'azienda - sia dell'Amministratore Unico, quale firmatario dei titoli offerti in pagamento, risultati successivamente protestati.

Appare, oramai, sempre più evidente la progressiva depauperazione del patrimonio del debitore che spinge il venditore-creditore ad agire a cautela del proprio diritto.

Inoltre il venir meno della garanzia patrimoniale si somma all'ulteriore rischio, cui è esposta la società ricorrente, di dover rispondere dei danni arrecati a terzi causati dalla circolazione di veicoli che non sono più nella sua disponibilità materiale, ma di cui ne è comunque ancora formalmente intestataria.

La necessità di ottenere in tempi brevi l'invocato provvedimento diviene oltremodo urgente se si pone l'accento sulla contingente situazione interna della società istante la quale, senza ottenere soddisfazione dei crediti vantati, trova, quotidianamente sempre più oneroso far fronte agli impegni gestionali, non ultimo quello di garantire nel tempo e con continuità la retribuzione e la stabilità

del posto di lavoro ai propri dipendenti e la propria concreta esistenza ed operatività nel mercato.

Tutto quanto esposto

Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Giugliano in Campania - Sezione distaccata di Marano, a norma degli artt. 669 sexies, 669 octies e 671 c.p.c., autorizzare la ricorrente a sottoporre a sequestro conservativo gli autobus Mercedes-Benz tg AAAAA e Mercedes-Benz tg BBBBB venduti alla Beta, Piccola Società Cooperativa, e nella disponibilità materiale di quest'ultima, rinvenibili all'interno dei depositi o, comunque, ovunque essi si trovino.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad €. 37.000,00.

Le comunicazioni e/o avvisi di Cancelleria potranno essere inviati mediante fax al n° **000 00001** abilitato alla ricezione presso lo studio del sottoscritto avvocato o mediante posta elettronica all'indirizzo: **ab@alice.it**.

Si producono:

- 1) fattura n° 13/09 del 06/11/09;
- 2) fattura n° 16/09 del 29/12/09;
- 3) certificato di proprietà dell'autobus tg AAAAA;
- 4) certificato di proprietà dell'autobus tg BBBBB;
- 5) raccomandata a.r. n° 13756565210-6 del 26/05/2010;
- 6) atto di precetto del 09/07/2010;
- 7) visura P.R.A dell'autobus tg AAAAA;
- 8) visura P.R.A dell'autobus tg BBBBB;
- 9) contratto di affitto di ramo d'azienda.

Salerno – Marano di Napoli, 27 settembre 2010

avv. A.B.

GIUDICE DI PACE DI SALERNO

ATTO DI CITAZIONE

Il "**Condominio Via del Sole, 10**", con sede in Salerno alla via del Sole n°10, in persona del suo amministratore, nonché legale rappresentante pro-tempore Sig. Tizio nato a Pagani (Sa) il 08/04/1959 e residente in Salerno alla via del sole n°10, elettivamente domiciliato in Salerno alla piazza Garibaldi n° 1130 presso lo studio dell'avv. A.B., che lo difende e rappresenta in virtù di mandato a margine del presente atto,

PREMESSO CHE

- in data 13/09/2008 si verificava presso il fabbricato del "Condominio via del Sole n°10", tra il piano rialzato e quello seminterrato del predetto immobile, una occlusione della colonna fecale che arrecava un ingente danno economico ai condomini Sigg.ri Sempronio e Caio;
- la detta ostruzione del tubo pluviale, con contestuale rottura, necessitava di un immediato intervento di ripristino, comportante la rimozione del pavimento del bagno del piano rialzato, nonché l'apertura del solaio della cantina del piano seminterrato, con previsione di spesa di €3.500,00 **(all.1)**;
- poiché il condominio "Via via del sole n° 10" risultava assicurato, con la società Alfa S.p.a polizza assicurativa n° 000000555555 per gli eventuali danni materiali e diretti causati al fabbricato **(all. 2)**, l'amministratore provvedeva immediatamente a denunciare alla società assicuratrice il sinistro de quo **(all. 3)**;
- la società assicuratrice, a mezzo raccomandata a.r. del 18/09/2009, però comunicava al Condominio l'impossibilità di procedere al chiesto indennizzo attesa la non copertura della garanzia dei danni cagionati ai tubi pluviali causa rigurgito fognario **(all. 4)**,
- l'ingiustificato rifiuto della società assicuratrice, peraltro alla stessa previamente contestata – giusta raccomandata a.r. del 05/10/2009 - costringeva l'esponente all'indennizzo diretto a favore dei condomini Sigg.ri Sempronio e Caio delle spese occorrente per gli interventi di ripristino **(all. 5)**;

- l'istante, pertanto, intimava alla odierna convenuta, mediante raccomandata a/r n° 13756864157-6 del 26/01/2010, a firma dello scrivente avvocato, di provvedere, nei termini di legge, al risarcimento dei danni patrimoniali sostenuti dal Condominio, quantificati in €. 3.500,00, preannunciando in mancanza, il ricorso alle vie legali **(all. 6)**;

- ad oggi, anche tale istanza è rimasta inevasa, persistendo la condotta omissiva della società convenuta, la quale, pretestuosamente ed al solo fine di sottrarsi al regolare adempimento dell'obbligo contrattuale, ritiene che i danni verificatisi siano estranei all'oggetto della polizza assicurativa.

- dai fatti sopra esposti emerge con evidenza il grave inadempimento contrattuale della società assicuratrice ed il conseguente interesse del Condominio via del Solen°10, in persona del suo amministratore Tizio, ad invocare il risarcimento dei danni patiti per gli interventi di riparazione effettuati e dallo stesso sostenuti, giusta polizza all'uopo del contratto.

Tanto premesso, l'istante, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CITA

la società **Alfa S.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via Vittoria n° 233 (P.IVA: 00111222222), a comparire innanzi al Giudice di Pace di Salerno all'udienza del **17 settembre 2010**, ore e locali di rito con prosieguo, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni :

- 1) dichiarare il grave inadempimento della convenuta in ordine al contratto di assicurazione intercorrente tra la stessa e il ricorrente,
- 2) condannare la società convenuta al risarcimento dei danni tutti patiti da parte attrice, da quantificarsi in corso di causa a seguito di espletanda attività istruttoria e, comunque, il tutto entro i limiti di competenza del Giudice adito, con espressa rinuncia all'esubero.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario in sentenza esecutiva come per legge.

Con invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge, con espresso avviso che in mancanza si procederà in contumacia.

Con riserva di articolare attività istruttoria ai sensi dell'art. 320 c.p.c. .

Ai sensi dell'art.9 L.488/99 e succ. mod. si dichiara che la presente controversia è di valori pari ad €3.500,00.

Le comunicazioni e/o avvisi di Cancelleria potranno essere inviati mediante fax al n° **00000088**, abilitato alla ricezione presso lo studio del sottoscritto avvocato o mediante posta elettronica all'indirizzo: **ab@tiscali.it**.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) preventivo;
- 2) contratto di assicurazione stipulato in data 08/01/2008;
- 3) denuncia del sinistro del 13/09/2008;
- 4) raccomandata a.r. del 18/09/2009; a firma della società assicuratrice
- 5) raccomandata a/r del 05/10/2009 a firma dell'amministratore
- 6) raccomandata a.r. del 26/01/2010.

Salvis Juribus

Salerno, 19 aprile 2010.

avv. A.B.

TRIBUNALE DI SALERNO

INTIMAZIONE DI SFRATTO E CONTESTUALE ATTO DI CITAZIONE PER CONVALIDA

Il **Sig. Tizio** nato a Salerno il 10/10/1965 ed ivi residente alla via del Sole, C.F.: AAA BBB 80S10 I003I, elettivamente domiciliato in Salerno alla piazza Garibaldi n°1155, presso lo studio dell'avv. B.B., C.F.: BBB CCC 70D45 GOO1G, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto,

PREMESSO

- che il sig. Tizio è proprietario di un appartamento sito in Salerno alla via Russo n°133, locato ad uso abitativo – con contratto del 01/10/2002 regolarmente registrato in data 07/10/2010 - per il periodo decorrente dal 01/11/2008 al 31/10/2012 in favore del Sig.Caio per la somma mensile di €. 400,00;
- che il conduttore non ha provveduto a versare le somme relative ai canoni di locazione da marzo a novembre 2010 rendendosi così moroso per un ammontare complessivo di €. 3.600,00;
- che in data 01/10/2010, il detto proprietario ha formalmente invitato il Sig. Caio al pagamento della somma di €.3.200,00, all'epoca dovuta, con lettera raccomandata a.r. n° 13756565275-5 a firma dello scrivente avvocato
- che tale diffida a pagare è risultata vana.

Tanto premesso, l'istante come in epigrafe, rappresentato, difeso e domiciliato

INTIMA

al Sig. Tizio sfratto per morosità con invito a lasciare immediatamente libero da persone e/o cose l'appartamento sito in Salerno alla via Russo n°133 nella piena disponibilità dell'istante.

Allo stesso tempo, l'istante con il presente atto

CITA

Il Sig.Caio, residente in Salerno alla via Russo n°133, a comparire innanzi al Tribunale di Salerno soliti locali di udienza e Giudice a designarsi, all'udienza del **18/12/2010** ore di rito, per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto per morosità, ordinando al cancelliere di apporre la formula esecutiva in calce al presente atto ed emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, a suo carico, della somma di €.3.600,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati sino a novembre 2010, oltre quelli da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi, spese e competenze professionali.

In caso di opposizione chiede emettersi ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio.

Con invito a costituirsi nei modi di legge e con l'avvertimento che non comparendo, ovvero comparendo e non opponendosi, il giudice provvederà a convalidare lo sfratto ai sensi dell'art. 663 c.p.c. .

Ai sensi dell'art. 14, II° comma, T.U. 115/02 si dichiara che la controversia ha il valore di € 3.600,00. .

Salvis iuribus.

Le comunicazioni e/o avvisi di Cancelleria potranno essere inviati mediante fax al n° **00000088**, abilitato alla ricezione presso lo studio del sottoscritto avvocato o mediante posta elettronica all'indirizzo: **bb@tiscali.it**.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Copia del contratto di locazione;
- 2) Copia lettera di messa in mora del 01/10/2010 .

Salerno, 4 novembre 2010.

avv. B.B.